



# Comune di Vibonati

(Provincia di Salerno)

Tel. 0973/301611 Fax 0973/301415

Largo SS. Annunziata - 84079 Vibonati(Sa)

[info@comune.vibonati.sa.it](mailto:info@comune.vibonati.sa.it) [www.comune.vibonati.sa.it](http://www.comune.vibonati.sa.it)

---

1

## REGOLAMENTO PER L'APPLICAZIONE DELL'IMPOSTA DI SOGGIORNO

Art. 4 D.Lgs. 14 marzo 2011, n. 23

### **Il Segretario Generale**

dott. Franco TIERNO

### **Il Sindaco**

dott. Massimo MARCHEGGIANI

- Approvato con deliberazione consiliare n. 14 del 29 maggio 2012, esecutiva.
- Avviso prot. n. \_\_.\_\_\_\_ del \_\_ giugno 2012 pubblicato dal \_\_ al \_\_ giugno 2012.
- Entrato in vigore il 1 luglio 2012

# INDICE

Art. 1 - Oggetto e scopo del Regolamento	pag. 2
Art. 2 - Presupposto dell'imposta	pag. 2
Art. 3 - Esenzioni	pag. 2
Art. 4 - Applicazione dell'imposta	pag. 3
Art. 5 - Soggetti passivi dell'imposta	pag. 3
Art. 6 - Dichiarazione del numero di presenze	pag. 3
Art. 7 - Misura dell'imposta	pag. 3
Art. 8 - Versamenti	pag. 3
Art. 9 - Disposizioni in materia di accertamento	pag. 3
Art. 10 - Sanzioni	pag. 4
Art. 11 - Riscossione coattiva	pag. 4
Art. 12 - Rimborsi	pag. 4
Art. 13 - Contenzioso	pag. 4
Art. 14 - Disposizioni finali e transitorie	pag. 4

---

## Art. 1

### Oggetto e scopo del Regolamento

1. Il presente regolamento disciplina l'Imposta di Soggiorno, istituita per finanziare interventi in materia di turismo, ivi compresi quelli a sostegno delle strutture ricettive, nonché interventi di manutenzione, fruizione e recupero dei beni culturali ed ambientali locali, nonché dei relativi servizi pubblici locali, ai sensi dell'art. 4 del D.Lgs. 14 marzo 2011, n. 23.

## Art. 2

### Presupposto dell'imposta

1. Il presupposto dell'imposta è il soggiorno nel periodo dal 1 Luglio al 31 Agosto di ogni anno nelle strutture ricettive situate nel Comune di Vibonati, disciplinate dalle leggi in materia di Turismo e Attività Produttive:
  - Alberghi
  - Residenze turistico-alberghiere
  - Campeggi
  - Villaggi turistici
  - Case per ferie
  - Ostelli per la gioventù
  - Esercizi di Affittacamere (compresi Bed and Breakfast e agriturismi)
  - Case ed appartamenti per vacanza

## Art. 3

### Esenzioni

1. Sono esenti dal pagamento dell'imposta coloro che soggiornano per cause di forza maggiore indipendenti dalla loro volontà (eventi calamitosi, ecc).

## Art. 4

### Applicazione dell'imposta

1. L'imposta si applica, per persona e per ogni giornata di soggiorno, in tutte le strutture ricettive indicate nell'art. 2 del presente Regolamento, fino ad un massimo di **n. 5(cinque) pernottamenti** consecutivi

## Art. 5

### Soggetti passivi dell'imposta

1. E' soggetto passivo dell'Imposta colui che alloggia nelle strutture ricettive di cui al precedente articolo 2.
2. Il Titolare o Gestore delle strutture ricettive si impegna a riversare al Comune di Vibonati le somme incassate secondo le modalità e la tempistica stabilita dal presente regolamento e delle indicazioni ulteriori comunale dal Comune.

3

## Art. 6

### Dichiarazione del numero di presenze

1. Il Titolare o Gestore delle strutture ricettive di cui all'art. 5, deve comunicare al Comune di Vibonati, Ufficio Tributi, a mezzo piattaforma informatica messa a disposizione dall'Ente, entro il giorno 5 del mese successivo, deve comunicare il numero di coloro che hanno soggiornato nel corso del mese precedente, nonché il relativo periodo di permanenza, avvalendosi della modulistica predisposta dall'Ente.

## Art. 7

### Misura dell'imposta

1. L'imposta di soggiorno è pari ad € 1,00 al giorno per persona per i pernottamenti in alberghi, nelle strutture ricettive all'aria aperta – campeggi e villaggi turistici -, case e appartamenti per vacanze, agriturismo, bed and breakfast, affittacamere, case per ferie, ostelli per la gioventù, di cui all'art. 2 del Regolamento.

## Art. 8

### Versamenti

1. Il Titolare o Gestore delle strutture ricettive di cui all'art. 5 deve provvedere al versamento dell'Imposta di Soggiorno a favore del Comune di Vibonati, mediante accredito sul c/c Bancario intestato alla Tesoreria Comunale.
2. L'Amministrazione si riserva la facoltà di stabilire ulteriori modalità di pagamento per agevolare l'adempimento dei contribuenti.
3. L'imposta dovrà essere versata entro il 05 di ogni mese, successivo a quello del soggiorno.
4. Il versamento da effettuarsi dovrà contenere la causale "Imposta di Soggiorno", con l'indicazione del numero di presenze e il mese di riferimento.
5. Nell'ipotesi di versamento di sanzioni, queste dovranno essere versate distintamente con la causale "Sanzioni Imposta di soggiorno".
6. Nel caso di esclusione dal versamento di soggetti esenti di cui all'articolo 3, comma 2, il sostituto d'imposta dovrà darne comunicazione all'Ente, entro il termine del versamento di cui al presente articolo, con la presentazione di una dichiarazione sostitutiva da rendersi ai sensi del DPR 445/2000.

## Art. 9

### Disposizioni in materia di accertamento

1. Ai fini dell'attività di accertamento sull'imposta di soggiorno si applicano le disposizioni di cui all'art. 1, commi 161 e 162, della Legge 27 dicembre 2006, n. 296.

Regolamento per l'applicazione dell'Imposta di Soggiorno

2. Ai fini dell'esercizio dell'attività di controllo l'Amministrazione, ove possibile previa richiesta ai competenti uffici pubblici di dati, notizie ed elementi rilevanti nei confronti dei soggetti passivi e dei proprietari o gestori delle strutture ricettive, con esenzione di spese e diritti, può:
  - a) invitare i soggetti passivi e i gestori delle strutture ricettive ad esibire o trasmettere atti e documenti;
  - b) inviare ai gestori delle strutture ricettive questionari relative a dati e notizie di carattere specifico, con invito a restituirli compilati e firmati.
3. Il Comune in caso di omesso, ritardato o parziale versamento dell'imposta provvede al recupero dell'imposta dovuta e non versata ai sensi dell'art. 7 comma 2 del presente regolamento, mediante avviso di accertamento recante la liquidazione dell'imposta dovuta, delle relative sanzioni e degli interessi previsti dall'art. 11 del Regolamento per la gestione delle Entrate Tributarie del Comune di Vibonati, da notificarsi a pena di decadenza, entro il 31 dicembre del quinto anno successive a quello in cui avrebbe dovuto essere eseguito il pagamento dell'imposta.
4. La notificazione dell'avviso di accertamento può essere effettuata, oltre che con le regole previste dall'art. 60 del decreto del Presidente della Repubblica n. 600 del 1973, anche a mezzo posta mediante raccomandata con avviso di ricevimento, ovvero dai messi notificatori comunali, incaricati ai sensi dell'articolo 1, comma 158 e seguenti, della legge n. 296 del 2006.

### Art. 10 Sanzioni

1. Le violazioni al presente regolamento sono punite con le sanzioni amministrative irrogate sulla base dei principi generali dettati, in materia di sanzioni tributarie, dai decreti legislativi 18 dicembre 1997, n. 471, n. 472 e n. 473, nonché secondo le disposizioni del presente articolo.
2. Per l'omesso, ritardato o parziale versamento dell'Imposta, si applica la sanzione amministrativa pari al trenta per cento dell'importo non versato, ai sensi dell'art. 13 del D. Lgs n. 471 del 1997. Al procedimento di irrogazione della sanzione di cui al presente comma si applicano, altresì, le disposizioni di cui agli articoli 9 e 17 del D. Lgs 472 del 1997.
3. Per l'omessa, incompleta o infedele comunicazione, alle prescritte scadenze, da parte del gestore della struttura ricettiva, si applica la sanzione amministrativa pecuniaria minima di 500 euro, per violazione degli obblighi discendenti dalle disposizioni di cui all'art. 7 del presente regolamento, ai sensi dell'art. 7bis del D. Lgs 18 agosto 2000, n. 267.

### Art. 11 Riscossione coattiva

1. Le somme accertate dall'Amministrazione a titolo di imposta di soggiorno, sanzioni ed interessi, se non versate entro il termine di sessanta giorni dalla notificazione dell'atto, sono riscosse coattivamente, con le modalità stabilite dall'art. 13 del Regolamento per la gestione delle Entrate Tributarie, salvo che sia stato emesso provvedimento di sospensione.

### Art. 12 Rimborsi

1. Il rimborso delle somme versate e non dovute deve essere richiesto entro il termine di cinque anni dal giorno del versamento ovvero da quello in cui è stato definitivamente accertato il diritto alla restituzione.
2. Nei casi di versamento dell'Imposta di soggiorno in eccedenza rispetto al dovuto, l'eccedenza sarà rimborsata. Non si procederà al rimborso dell'imposta per importi inferiori ad euro dodici.

### Art. 13 Contenzioso

1. Le controversie concernenti l'Imposta di Soggiorno sono devolute alla giurisdizione delle Commissioni Tributarie ai sensi del D. Lgs. 31 dicembre 1992, n. 546.

### Art. 14 Disposizioni finali e transitorie

1. Le disposizioni del presente Regolamento si applicano a decorrere dal 1 luglio 2012.